

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

6423 R1

2 marzo 2011

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 30 novembre 2010 concernente la legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol)

1. PREMESSA

Il messaggio, nella sua introduzione, fa riferimento al n. 5932 del 22 maggio 2007. Un messaggio, quest'ultimo, che prospettava una divisione dei compiti di sorveglianza del territorio e di polizia tra Polizia cantonale e Polizie comunali, riservando a queste ultime compiti di controllo sulla sicurezza locale e contrasto alla microcriminalità.

Il Gran Consiglio, allineandosi alle conclusioni del rapporto commissionale, ha rinviato al Governo il messaggio proponendo al medesimo di elaborarne uno che tenesse conto della possibilità di creare o una Polizia unica o delle polizie strutturate, facenti capo ai Comuni Polo.

In data 1° aprile 2009 il Consiglio di Stato ha accolto la suggestione della Commissione legislativa costituendo un Gruppo di lavoro (GL) con il compito di risolvere il problema. Le due posizioni sono state analizzate ed il rapporto del GL arriva alla conclusione che, dal profilo della sicurezza, il Cantone Ticino deve essere gestito quale regione unica in cui la Polizia cantonale e le Polizie comunali agiranno con una forte e costante cooperazione non solo operativa, ma anche strategica, in cui le istanze politiche siano parte integranti del "sistema sicurezza" in tutto il territorio cantonale.

Il GL arriva alla conclusione che il mantenimento delle Polizie comunali è fondamentale al fine di garantire un soddisfacente grado di sicurezza in tutto il territorio regionale, dove il Comune polo, provvisto di un corpo di Polizia strutturato, assicura l'adempimento dei compiti e fa da anello di congiunzione tra la Regione ed il Cantone.

Il GL ha sottolineato la necessità, non più prorogabile, di creare una Centrale d'allarme e di condotta. Così come la creazione di una comune rete informatica per assicurare lo scambio d'informazioni.

Il perito esterno **Laurent Kruegel** ha denunciato come la carenza nel nostro Cantone di:

- a *una rete comune di trasmissione per tutti i servizi di sicurezza;*
- b *una centrale unica di allarme e d'impiego dotata di un moderno equipaggiamento*

sia una lacuna incompatibile con un dispositivo di sicurezza efficace ed aggiornato per rispondere alle insidie della realtà odierna.

2. DISCUSSIONE DI ENTRATA IN MATERIA

Il primo dicembre del 2010 il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Luigi Pedrazzini è venuto in Commissione a presentare il messaggio, riprendendo il discorso dal punto in cui

era stato interrotto nel M5932 del maggio 2007, specificando ancora una volta che *"questa Legge non deve anticipare le aggregazioni, ma eventualmente seguirle"*, pertanto ci si è concentrati sullo scenario di polizie comunali organizzate a livello regionale, ritenuta la necessità per i Comuni di mantenere le proprie forze dell'ordine per rispondere puntualmente e celermente alle sollecitazioni locali in ambito di sicurezza. Non esistevano per tanto le premesse per la costituzione di una polizia unica. Tale considerazione è stata pure espressa dai diversi Municipi mediante delle missive trasmesse alla Commissione della legislazione. Questa legge crea la base per la definizione di Comuni polo, specificando che, all'interno della regione, potranno esistere ulteriori corpi di Polizia strutturati, ma con un minimo di 5 agenti più un responsabile, facendo in modo che nessuno dei Comuni ticinesi possa sottrarsi al pagamento delle prestazioni di polizia.

È stata istituita la Conferenza cantonale consultiva, composta dai Capi dicastero dei Comuni polo e presieduta dal Direttore del Dipartimento Istituzioni, la quale potrà esprimersi e dare indicazioni alle Polizie sulle priorità d'intervento.

La Polizia cantonale, con la supervisione del Ministero pubblico, è responsabile per le attività di polizia giudiziaria sul territorio cantonale e coordina, attraverso deleghe puntuali, l'attività in questo settore svolta dalle polizie comunali, segnatamente in ambito di stupefacenti come del resto è già realtà oggi.

Il sistema di trasmissione radio, tra le diverse forze dell'ordine, deve essere compatibile e permettere in ogni momento la comunicazione tra le diverse forze di polizia.

Per quanto riguarda i posti misti, il messaggio prevede che, se il Comune polo è d'accordo, il corpo di polizia che esercita il coordinamento regionale possa essere misto. In alcune occasioni un corpo misto può costituire un vantaggio o, addirittura, una necessità: si pensi a Biasca, dove difficilmente la Polizia comunale sarebbe in grado di assumere tutti i compiti di un posto di Polizia polo. Attualmente però sono attivi alcuni posti misti appartenenti a corpi non destinati ad assumere il coordinamento regionale e che quindi dovrebbero scomparire (Faido e Capriasca). Per il primo esiste uno spiraglio, dato che anche il Comune polo Biasca possiede un posto misto, ma per il secondo non è immaginabile una soluzione. La Commissione ritiene che tali corpi abbiano dato buona prova di sé e che sarebbe peccato interrompere la loro esperienza e il loro servizio. Per garantire quindi la possibilità del loro mantenimento, ha deciso di modificare come segue l'art. 7 cpv. 5: *«I corpi di polizia strutturata possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti)»*.

Il 19 gennaio sono intervenuti, invitati dalla Commissione, il Comandante della Polizia cantonale Romano Piazzini, il Presidente dell'Associazione delle polizie comunali Dimitri Bossalini con il direttore del Dipartimento delle istituzioni.

Tutti hanno confermato la disponibilità ad una più stretta collaborazione tra i due corpi di polizia osservando che, oltre ogni ragionevole dubbio, questo è un compromesso passibile di miglioramento, ma che politicamente nella situazione attuale è stato impossibile dividere il Cantone in regioni più ampie.

La richiesta di un commissario, se fosse ipotizzabile dividere il Cantone in 6 regioni, non ha trovato da parte degli interlocutori pareri contrari. Il Presidente dell'Associazione delle Polizie Comunali Dimitri Bossalini ha fatto osservare che operativamente ciò sarebbe auspicabile. Si è però anche rilevato come di fatto, con questa legge, il numero di Polizie comunali si riduce drasticamente (da 43 a 16 corpi) rendendo più efficiente e razionale la gestione e l'operatività nelle regioni.

Le parole del Direttore del Dipartimento delle istituzioni ***"se si perde questa occasione, perdiamo un'occasione storica"*** sottolineano la necessità di concludere in tempi brevi questa legge. Ciò è avvalorato dal fatto che nel GL sia i rappresentanti politici dei Municipi, sia delle forze di Polizia cantonale e comunali, sia dei sindacati e della Magistratura, erano

concordi sul progetto di legge. Il medesimo Direttore del Dipartimento fa presente alla Commissione che se fosse stato possibile imporre dall'alto uno schema, sarebbe stato tutto più semplice e facile, ma nel nostro sistema democratico occorre tenere in considerazione anche il parere dei Comuni. Si può forzare la mano con una o due Regioni, ma intervenendo in maniera pesante si rischierebbe il referendum. Considerazione condivisa da più commissari.

Alcune riserve sono state fatte da più commissari in merito al prezzo praticato nei confronti dei Comuni convenzionati per il servizio di Polizia da parte del Comune di Chiasso (nota inserita nel Messaggio). Le perplessità, dovute al fatto che si è ritenuta estremamente bassa la cifra di 60 franchi pro capite per il servizio da effettuare, sono state risolte invitando il Capodicastero Polizia di Chiasso e il Comandante del corpo, accompagnati dal Presidente delle Polizie Comunali, che hanno presentato il servizio prestatato dal Comune polo ai Comuni convenzionati. Le deleghe, come da tabelle allegate (v. pag. 13), specificano in maniera completa ed esaustiva tutto ciò che riguarda il servizio offerto dai Comuni polo ai Comuni convenzionati.

3. DISCUSSIONE E MODIFICHE SUL MESSAGGIO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Art. 1 Approvato senza discussione.

Art. 2 Approvato senza discussione.

Art. 3 §a È stato modificato il numero di agenti affinché un Comune possa col proprio corpo di polizia per assolvere i nuovi compiti, diminuendo il numero delle persone da 6+1 a 5+1 (modificato e approvato in prima lettura).

La commissione è giunta a questa decisione tenendo conto che la Conferenza dei Comandanti cantonali ha stabilito che il numero minimo di agenti per essere considerato "Corpo di polizia strutturato" è di 5 + 1.

Art. 4 È stato modificato il cpv. 2 specificando che un Comune può sottoscrivere una convenzione con il Comune polo o con qualsiasi altro Comune all'interno della medesima regione, non necessariamente contiguo.

Questa decisione è stata presa per coerenza con quanto prevede la Legge sulle aggregazioni. In ogni caso il Consiglio di Stato deve approvare le convenzioni e non darà il suo assenso a una soluzione che non giudica territorialmente adeguata.

Art. 5 Approvato senza discussione.

Art. 6 Approvato dopo discussione e chiarifica di Michele Albertini sulle competenze di coordinamento del Comune polo e del suo Comandante sul piano regionale.

Art. 7 La Commissione ha deciso di modificare la denominazione di alcune regioni:

- regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso
- regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio

- regione III Luganese, comune polo Lugano
- regione IV Bellinzonese sud, comune polo Giubiasco
- regione V Bellinzonese nord, comune polo Bellinzona
- regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
- regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona
- regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca

È stato inoltre modificato il cpv. 5, per consentire anche ai corpi di polizia che non esercitano il coordinamento regionale di essere misti (v. *commento a pag. 2*).

Art. 8 Nessuna discussione.

Art. 9 Nessuna discussione.

Art. 10 Al cpv. 1 viene sostituito "*rappresentanti politici*" con "**rappresentanti**".

Art. 11 La marginale "*Rapporto cantonale dei comandanti*" viene sostituita con "**Consiglio dei Comandanti**", di conseguenza ai punti 1 e 3 il "*rapporto*" viene sostituito da "**Consiglio**".

Art. 12 In conseguenza del cambiamento marginale all'art. 11 il "*Rapporto*" viene sostituito da "**Consiglio**".
Con l'introduzione di questa entità, sarà di fatto abrogato l'art. 54 del RLpol relativo alla "Commissione consultiva - CICP" che aveva sostanzialmente le stesse finalità ed era nominata dal CdS e dove figurava pure il Presidente dell'Associazione delle polizie comunali ticinesi. È quindi opportuno inserire questa figura nel "Consiglio cantonale dei Comandanti".

Art. 13 Nessuna discussione.

Art. 14 Nessuna discussione.

Titolo II - Modifica Legge sulla Polizia

Art. 25 cpv. 1 Nessuna discussione.

Art. 9a cpv. 2 Abrogato.

Art. 10 cpv. 3 Abrogato.

Art. 10 cpv. 3 e 4 Abrogati.

Artt. da 25 a 27 Abrogati.

Titolo III - Norma transitoria Al cpv. 1 lett. b viene cassato "*contiguo*" a seguito della modifica apportata all'art. 4 cpv. 2. Il cpv. 1 lett. b pertanto diventa: "**sottoscrivere una convenzione con il comune polo o con un comune appartenente alla medesima regione provvisto di un corpo di polizia strutturato**".

4. CONCLUSIONE

Sono trascorsi 4 anni dalla presentazione del primo messaggio; solo alla fine della legislatura abbiamo, noi tutti, la possibilità di fare un cambiamento sostanziale ad una legge che deve servire a completare la protezione del cittadino e del territorio attraverso una collaborazione effettiva tra tutti i corpi di sicurezza presenti sul territorio come le Guardie di confine, la Polizia cantonale, le Polizie comunali. Con questa legge si potranno utilizzare tutte le sinergie idonee a rendere più visibile l'apparato di sicurezza nei confronti dei cittadini, snellendo, tramite deleghe, l'onere di lavoro incombente alla Polizia cantonale, facendo in modo di responsabilizzare ogni addetto al compito assegnato.

Permetterà inoltre alle Polizie comunali di mantenere, con strutture idonee e su tutto il territorio cantonale, la loro peculiarità, caratterizzata dalla conoscenza delle dinamiche locali, dalla capacità di rispondere prontamente alle richieste dei propri cittadini, e dall'azione di prevenzione e di consulenza che tiene conto di tutte le fasce della popolazione, in stretta collaborazione con gli altri servizi comunali che operano in ambito sociale.

Certamente, come ogni legge anche questa avrà bisogno di un certo rodaggio. Qualcosa nel tempo dovrà e potrà essere cambiato, ma per fare un milione di passi, bisogna assolutamente fare il primo.

Questo è il primo!

Come relatore ringrazio il legale del Gran Consiglio **Michele Albertini** per essere stato in ogni momento a fianco del sottoscritto, sia come relatore, sia come Presidente della Commissione Legislazione, e ringrazio ogni membro della Commissione per aver accettato, con entusiasmo, la "marcia forzata" proposta al fine di portare la discussione in Gran Consiglio entro la fine della legislatura.

In considerazione di quanto suesposto la Commissione della Legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di Legge sulla collaborazione fra Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) come da decreto allegato.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Rodolfo Pantani, relatore

Beretta Piccoli - Bergonzoli - Caimi (con riserva) - Dafond -

Galusero - Guidicelli (con riserva) - Mellini (con riserva) -

Paparelli - Pedrazzini - Righinetti - Solcà

Disegno di

LEGGE

sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 30 novembre 2010 n. 6423 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 marzo 2011 n. 6423 R1 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

Capitolo primo - Scopo, finanziamento, esercizio delle competenze e convenzione

Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di definire le modalità di collaborazione fra Cantone e comuni in materia di sicurezza, e in modo particolare il coordinamento delle attività di polizia fra il corpo della polizia cantonale e i corpi delle polizie comunali.

Art. 2

Finanziamento

I comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza.

Art. 3

Esercizio delle competenze di polizia comunali

¹Previa ratifica del Consiglio di Stato i comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite:

- a) direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto da un minimo di 5 agenti più un comandante (corpo di polizia comunale strutturato), oppure
- b) indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un comune che ha un corpo di polizia strutturato.

²Il regolamento stabilisce i compiti di polizia spettanti ai comuni e le condizioni del loro esercizio.

Art. 4

Convenzioni

¹Per l'esercizio dei compiti di polizia, i comuni privi di un corpo di polizia strutturato sono tenuti a concludere un'apposita convenzione.

²La convenzione può essere sottoscritta direttamente con il comune polo oppure fra comuni appartenenti alla medesima regione.

³La convenzione soggiace alla ratifica del Consiglio di Stato, competente per l'esame della sua sostanziale uniformità sul piano cantonale del tipo di prestazioni offerte e dei loro costi.

⁴In assenza della convenzione, il Consiglio di Stato può imporre l'affiliazione del comune interessato ad uno prossimo dotato di un corpo di polizia strutturato.

Capitolo secondo - Coordinamento del dispositivo di sicurezza cantonale e suddivisione territoriale

Art. 5

a) In generale

Coordinamento delle attività di polizia

¹Il coordinamento della sicurezza, dell'ordine pubblico e delle attività di polizia giudiziaria a livello cantonale è compito della polizia cantonale.

²Per il coordinamento delle attività di polizia comunale, rispettivamente ai fini di una maggiore efficacia della collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali strutturate, il Cantone è suddiviso in regioni di polizia comunale.

³Il coordinamento sul piano regionale è assicurato dalla polizia del comune polo.

Art. 6

b) In particolare

Attività di coordinamento

Previa ratifica del Consiglio di Stato, il corpo di polizia del comune polo, e in particolare il suo comandante, hanno le seguenti competenze di coordinamento sul piano regionale:

- a) pianificare, unitamente ai comandanti delle polizie strutturate, le attività di polizia comunale sul piano regionale, promuovendo, laddove possibili, servizi in comune;
- b) disporre l'impiego di agenti delle polizie comunali della regione per servizi d'interesse regionale, rispettivamente per interventi d'interesse cantonale unitamente alla polizia cantonale (servizio di mantenimento d'ordine) o per interventi nell'ambito di collaborazione intercantonale in materia di sicurezza e polizia;
- c) coordinare sul piano regionale le azioni di polizia decise a livello cantonale;
- d) disporre di tutti gli agenti delle polizie comunali per attuare piani di impiego in caso di emergenza o di catastrofe;
- e) promuovere, con facoltà di renderli obbligatori, in collaborazione con la polizia cantonale, i corsi di formazione e di esercitazione;
- f) disporre degli agenti di polizia comunale nella regione per rendere esecutive strategie speciali decise dalla polizia cantonale d'intesa con il Ministero pubblico, per quanto attiene alle esigenze organizzative e di direzione dei procedimenti penali;
- g) ordinare controlli ed accertamenti su oggetti di competenza dell'autorità giudiziaria penale per reati minori e ricorrenti ed in diretta subordinazione alla polizia cantonale; il magistrato non può servirsi direttamente delle polizie comunali per l'assunzione di informazioni o mezzi di prova.

Art. 7

Suddivisione regionale del territorio cantonale

¹Sono inizialmente istituite le seguenti regioni di polizia comunale e i relativi comuni polo, i cui corpi di polizia esercitano il coordinamento regionale:

- regione I Mendrisiotto sud, comune polo Chiasso
- regione II Mendrisiotto nord, comune polo Mendrisio
- regione III Luganese, comune polo Lugano
- regione IV Bellinzone sud, comune polo Giubiasco
- regione V Bellinzone nord, comune polo Bellinzona
- regione VI Locarnese est e Valle Maggia, comune polo Locarno
- regione VII Locarnese ovest, comune polo Ascona
- regione VIII Riviera, Blenio e Leventina, comune polo Biasca

²Il Consiglio di Stato tramite regolamento definisce l'appartenenza dei singoli comuni alle regioni, tenendo conto del principio della coerenza territoriale.

³In presenza di processi di aggregazione che modificano la situazione di fatto, la composizione del numero delle regioni è suscettibile di riduzione.

⁴Con l'accordo dei comuni polo interessati le regioni di polizia comunale possono essere unificate.

⁵I corpi di polizia strutturati possono essere costituiti da agenti di polizia cantonale e di polizia comunale (corpi misti).

⁶Una speciale convenzione fra Cantone e comune disciplina le modalità della collaborazione e di conduzione del corpo misto.

Art. 8

Confidenzialità

Tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali.

Capitolo terzo - Uniformazione e funzionamento del dispositivo di sicurezza cantonale

Art. 9

Uniformazione

Per rafforzare la collaborazione e il coordinamento, il Consiglio di Stato, sentiti i rappresentanti dei comuni polo nell'ambito della conferenza consultiva della sicurezza, può emanare direttive concernenti:

- a) l'uniformazione dei sistemi di comunicazione fra le polizie nel Cantone;
- b) l'uniformazione dei sistemi d'informazione;
- c) l'uniformazione del materiale di corpo e delle divise;
- d) l'uniformazione dei gradi e delle condizioni di stipendio;
- e) l'uniformazione della formazione permanente.

Art. 10

Conferenza cantonale

¹È istituita la conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza, composta dal capo del dipartimento cantonale competente, che la presiede, e dai rappresentanti dei comuni polo.

²Essa si riunisce almeno due volte l'anno con i seguenti compiti:

- a) analizzare la situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) indicare obiettivi, rispettivamente priorità d'intervento ai corpi di polizia nell'ambito della prevenzione e dell'ordine pubblico;
- c) preavvisare all'attenzione del Consiglio di Stato, e per il tramite del competente dipartimento, le proposte di decisione che concernono la sicurezza nel Cantone (atti legislativi, risorse umane, logistica, ecc.);
- d) preavvisare eventuali modifiche di comprensori regionali;
- e) preavvisare al Consiglio di Stato norme di regolamento relative alla ripartizione dei compiti fra polizia cantonale e polizie comunali.

³Alle riunioni della conferenza partecipano senza diritto di voto un rappresentante del Ministero pubblico, il comandante della polizia cantonale e un rappresentante dei comandanti delle polizie dei comuni polo.

Art. 11

Consiglio cantonale dei comandanti

¹È istituito il consiglio cantonale dei comandanti delle polizie composto dal comandante della polizia cantonale, che lo presiede, dal capo di Stato Maggiore, dal capo della polizia giudiziaria, dal capo della gendarmeria e dai comandanti delle polizie dei comuni polo. A dipendenza delle esigenze specifiche possono essere associati altri membri responsabili.

²Esso ha in particolare le seguenti competenze:

- a) analisi della situazione della sicurezza nel Cantone;
- b) valutazione e adozione di azioni e di interventi sul piano cantonale nell'ambito della prevenzione;
- c) pianificazione delle risorse umane per interventi congiunti polizia cantonale - polizie comunali;
- d) pianificazione dei corsi di formazione e di esercitazioni comuni.

³Il consiglio cantonale dei comandanti si riunisce di regola almeno trimestralmente.

Art. 12

Supporto alla polizia cantonale per i compiti speciali

Il comando della polizia cantonale, sentito nell'ambito del consiglio cantonale i comandanti delle polizie dei comuni polo, dispone del sostegno delle polizie comunali per:

- a) azioni di polizia aventi carattere preventivo che interessano l'intero territorio cantonale;
- b) interventi d'emergenza;
- c) attività nel Cantone o fuori Cantone legate al mantenimento d'ordine in caso di manifestazioni.

Capitolo quarto - Rimedi di diritto ed entrata in vigore

Art. 13

Autorità di ricorso

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 14

Entrata in vigore

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data d'entrata in vigore.

II.

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 1

¹Nell'esercizio delle funzioni di polizia locale i Municipi si avvalgono degli agenti della polizia comunale; ad essi si applicano gli art. 3, 4, 5, 7b, e 9 della presente legge.

Art. 9a cpv. 2

²Abrogato.

Art. 10 cpv. 3

³Abrogato.

Art. 10 cpv. 3 e 4

³⁻⁴Abrogati.

TITOLO IV - POLIZIE COMUNALI (art. 25-27a)

Abrogati.

III. - Norma transitoria

¹I comuni sprovvisti di un corpo di polizia strutturato, entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali sono tenuti a:

- a) dotarsi di un corpo di polizia comunale strutturato, oppure
- b) sottoscrivere una convenzione con il comune polo o con un comune appartenente alla medesima regione provvisto di un corpo di polizia strutturato.

²Entro il medesimo periodo i corpi di polizia comunali non strutturati sono soppressi, con facoltà per i comuni interessati di attribuire i loro agenti ai corpi di polizia strutturati.

³Gli articoli 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 permangono applicabili limitatamente a quelle situazioni in cui il Consiglio di Stato non abbia ancora avallato, tramite ratifica, la capacità dei comuni di assolvere le competenze di polizia che il regolamento riserva loro (art. 3 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali), e, per i comuni polo, di adempiere alle competenze di coordinamento sul piano regionale (art. 6 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali).

In ogni caso gli articoli 9a cpv. 2, 10 cpv. 3, 13 cpv. 3 e 4, 25-27a della legge sulla polizia sono abrogati tre anni dopo l'entrata in vigore della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e le polizie comunali.

ALLEGATO

Circolazione in generale	Polizie Comunali/ Regionali strutturate	Osservazioni
Incidente stradale solo danni materiali -senza accertamento dei fatti	X	Necessario trattare i formulari incidenti liquidati con modalità (già affrontate da un gdl) che permettano di evitare di registrarli più volte così da garantirne i dati statistici. Prevista l'adozione di una modulistica comune mediante collegamento delle reti informatiche.
- con accertamento dei fatti	X	Come sopra.
Perturbamento del traffico	X	Escluso il reato penale (che è di competenza della Polizia Cantonale)
Controlli circolazione (rete stradale urbana/abitato)	X	In reciproco coordinamento fra polizia cantonale e comunale / regionale.
Infortuno/incidente domestico	X	Solo primo intervento (se disponibili) ad esclusione dell'inchiesta
Infortuno/incidente sul lavoro	X	Solo primo intervento (se disponibili)
Eventi di comune pericolo	Polizie Comunali/ Regionali strutturate	Osservazioni
Allagamenti e scoscendimenti	X	Per allagamenti e scoscendimenti la Polizia Comunale provvede alla stesura del rapporto di constatazione
Incendi, esplosioni e inquinamenti	X	Solo primo intervento (se disponibili)
Danni al patrimonio	Polizie Comunali/ Regionali strutturate	Osservazioni
Danneggiamenti	X	A querela di parte.
Furti e ritrovamenti veicoli	X	Solo per velocipedi, ciclomotori e motoleggere.
Furto s/s nei negozi Furto a querela di parte Furto/smarrimento di documenti di identità Taccheggi	X	
Rapine	X	Solo primo intervento (se disponibili) e/o dispositivo cantonale

Ordine pubblico	Polizie Comunali/ Regionali strutturate	Osservazioni
Controllo di persona/identità	X	Necessità di nuova base legale (art. 25 cpv. 1 LPol aggiungere applicabilità dell'art. 9 LPol anche alle pol com).
Controllo all'interno di veicoli	X	Verificare base legale.
Conflitti domestici (liti famigliari, ecc)	X	Per le polizie strutturate intervento e seguito degli accertamenti. I casi dove vi è reato e che rientrano sotto il capitolo "violenza domestica" sono di competenza della polizia cantonale.
Vie di fatto	X	A querela di parte.
Schiamazzi/rumori molesti in luogo pubblico (compresi gli EP) e privato	X	In conformità con la Legge sull'ordine pubblico e la Legge organica comunale
Stupefacenti	X	Necessità di nuova base legale (come per gli altri reati a querela di parte di cui al presente documento). Contravvenzioni in maniera indipendente al MP per il tramite polcant; infrazioni sotto il coordinamento polcant.
SO pianificato MO manifestazioni sportive, ecc, MO manifestazioni di protesta	X	Su richiesta dei rispettivi Comandi per manifestazioni rispettivamente eventi a rischio (e/o che toccano più Comuni) Occorre creare una base legale vincolante (tutti gli agt di polizia ticinesi a partire dalla SCP 2000 devono essere integrati nel Raggruppamento MO cantonale).
Danni alle persone	Polizie Comunali/ Regionali strutturate	Osservazioni
Ritrovamento cadaveri: • morte naturale	X	Primo intervento Mettere a disposizione il formulario che eviterà per questi casi l'inchiesta completa (non appena sarà disponibile a seguito della revisione del processo di lavoro).
Esibizionismo	X	In coordinamento con la polizia cantonale
Scomparsa persone	X	Limitatamente alla raccolta della denuncia, trasmissione dell'informazione alla polizia cantonale e ricerca nell'immediato.

Attività giudiziaria	Polizie Comunali/ Regionali strutturate	Osservazioni
Esecuzione di piccole inchieste e indagini per conto della MP (violazioni contro l'onore)	X	Limitatamente agli artt. 173, 174, 175, 176, 177, 179 septies, 186 e sempre per il tramite della polizia cantonale. Comunale sensibilizza le parti in vista di una mediazione che conduce al recesso di querela. Formulario recesso di querela. MP trasmette a GT; GT delega a Polcom tentativo sommario di conciliazione. Se conciliazione ha esito favorevole inc ritorna a GT che trasmette a MP per formalizzazione della conciliazione. Se conciliazione fallisce inc ritorna a GT che approfondisce ev inchiesta e trasmette a MP per decisione.
Attività amministrative	Polizie Comunali/ Regionali strutturate	Osservazioni
Ricezione denunce sportello e servizio consulenza sportello	X	Furto e smarrimento di documenti di identità e denunce per reati di cui agli art. 173, 174, 175, 176, 177, 179 septies 186
Denuncia smarrimento oggetti (oggetti di valore)	X	
Sequestri di targhe	X	È necessario definire il rimborso ai Comuni per il sequestro.
Richieste da altri cantoni	X	Non rogatorie, solo notifiche provvedimenti amministrativi.
Richieste da altri uffici (UEF, UCL, SPI, GI militari,...)	X	
Esecuzione dello sfratto	X	Fatturazione intervento.
Esecuzione degli esami teorici di conducente di ciclomotore	X	Secondo delega cantonale.
Effettuazione dei collaudi dei ciclomotori a seguito di manomissione del veicolo	X	Solo se manomessi e secondo delega cantonale

Stranieri	Polizie Comunali/ Regionali strutturate	Osservazioni
Stranieri + asilanti	X	Solo verifiche permessi e residenza (controllo abitanti)
Nomadi	X	In collaborazione con polizia cantonale
Inchieste naturalizzazioni	X	Solo inchieste amministrative
Inchieste dimora e domicilio	X	
Leggi e regolamenti cantionali	Polizie Comunali/ Regionali strutturate	Osservazioni
		Oltre a quanto già previsto all'art. 6 RLACS, restano riservate le competenze che per Legislazione Cantonale/Federale sono demandate ai Comuni o alle Polizie Comunali (delega diretta)